

Comune di Monteprandone
Provincia di Ascoli Piceno

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 29.03.2001

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
LE VIOLAZIONI AI
REGOLAMENTI ED
ALLE ORDINANZE DEL
COMUNE.**

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali.

Art. 2
Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981

Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecunaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Art. 3
Pagamento in via breve

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con il pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 689/1981.

Art. 4
Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvata.

Per le violazioni delle Ordinanze del Comune, a cui non sia stata data spontanea esecuzione da parte dell'obbligato, il Comune procederà secondo le norme dettate dall'art. 54, comma 4 del d. lgs. 267/2000. (esecuzione d'Ufficio).

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti del Comune di Monteprandone (AP) sino a eventuale ridefinizione della materia con legge.